

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED

AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del C.C. n. 2 del 20 gennaio 2005
Integrato e modificato con delibera del C.C. n. 7 del 16 febbraio 2006
Integrato con delibera di G.C. n. 15 del 13.02.2006
Integrato con delibera del C.C. n. 15 dell'8 marzo 2007
Integrato con delibera del C.C. n. 5 del 26 gennaio 2010
Integrato con delibera del C.C. n. 30 del 24 giugno 2010.
Integrato e modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n.18 del 20 novembre 2015.
Modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n.14 del 19 aprile 2016.
Integrato e modificato con delibera di C.C. n. 12 del 13 febbraio 2017

PARTE I[^]
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva, i casi di inapplicabilità e le agevolazioni speciali, le procedure di accertamento e l'applicazione delle sanzioni.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione, da parte del proprietario, alla collettività; come ad esempio le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili (con merce, espositori o destinandola alla vendita o al consumo).

Quando nel presente Regolamento sono usati i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicabilità del canone, i tratti di strade che attraversano i centri abitati del Comune, così come definiti dal vigente Codice della Strada.

Art. 2 - Modalità per le autorizzazioni/concessioni di occupazione

Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 3 - Occupazioni abusive – Rimozioni

Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

Art. 4 - Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.

Oltre alla presentazione della domanda, redatta in carta legale, intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria nel rispetto di quanto disposto all'art.5, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione per iscritto alla Polizia Locale.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 5 - Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, deve farne apposita domanda, almeno trenta giorni prima dell'evento, al Settore competente redatta in carta legale.

Le pratiche riguardanti i settori del Commercio e delle Attività Economiche dovranno essere inviate esclusivamente in forma telematica attraverso il portale "*impresainungiorno.gov.it*", venendo quindi considerate irricevibili le pratiche inoltrate attraverso questa forma. Ai sensi dell'art.1 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n.642, le richieste rivolte al Comune di Montegrotto Terme per l'occupazione temporanea di suolo pubblico a fini politici sono esenti dall'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa, sulla base degli orientamenti formalmente espressi dall'Agenzia delle Entrate, che le richieste ed i provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale e referendaria sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, rispettivamente se presentate e rilasciate nei 30 giorni antecedenti la data di svolgimento della consultazione e se presentate e rilasciate da ed a forze politiche ammesse nelle liste elettorali.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, ad esclusione delle procedure soggette a SUAP come precisato al punto precedente, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire o del manufatto da collocare;
- f) l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prestando le eventuali cauzioni richieste;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, (ad esempio: planimetria o idonea autodichiarazione sostitutiva) e copia di un documento d'identità valido. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dichiarare o dimostrare di esserne in possesso.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 6 - Attivazione del procedimento amministrativo

Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7 - Istruttoria

Il responsabile del procedimento a cui è stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notifica.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.

Art. 8 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 9 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - contenuto dell'atto

Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia di occupazione previo versamento – nel solo caso di occupazione temporanea - dei seguenti oneri:

- canone di occupazione;
- marca da bollo;
- eventuali spese di sopralluogo;
- eventuale deposito cauzionale.

Nel caso di occupazione permanente il pagamento del canone di concessione avverrà in via posticipata.

In esso sono indicate:

- a) la misura esatta dello spazio concesso;

- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa é destinata;
- c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:

- a) al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'amministrazione comunale con addebito delle spese;
- b) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari;
- c) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione;
- e) è pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- f) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguarda aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 11 - Decadenza della concessione/autorizzazione

Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione per 10 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione di giustificato motivo, allorché la medesima porzione risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da terzo interessato;
- d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La decadenza è dichiarata dal responsabile del settore competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 12 - Revoca, modifica, rinuncia e sospensione della concessione/autorizzazione.

Il responsabile del settore concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

La revoca, la modifica e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.

Il concessionario può rinunciare volontariamente all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione.

In tutte le ipotesi di cui sopra se l'occupazione non è ancora iniziata, si procede alla restituzione del canone eventualmente versato.

Se l'occupazione risulta invece in corso:

- per le occupazioni temporanee si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto limitatamente al solo periodo di mancata occupazione;
- per le occupazioni permanenti si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto in ragione di dodicesimi; si terrà conto soltanto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

In caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso d'anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto nei termini stabiliti dall'ufficio competente.

In caso di variazione in aumento, in corso d'anno, della superficie occupata si procede:

- per le occupazioni temporanee alla integrazione del canone corrisposto, limitatamente al solo periodo residuo, con pagamento anticipato;
- per le occupazioni permanenti alla integrazione del canone corrisposto in ragione di dodicesimi; si terrà conto soltanto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari al mese, con pagamento anticipato.

Art. 13 - Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 5, nonché gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Ove permangono le medesime condizioni la nuova autorizzazione/concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.

La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data di subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Art. 14 - Rinnovo o proroga

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 10 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.

Ove permangono le medesime condizioni il rinnovo o la proroga verranno rilasciate senza produzione di ulteriore documentazione.

Ai richiedenti morosi nel pagamento del canone di occupazione di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate altre concessioni fino a quando non abbiano pagato le somme dovute.

Art. 15 - Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16 - Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicate le modalità di occupazione.

Art. 17 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali

Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I^a e X^a e della relativa normativa regionale.

Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 17/bis - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale informativo, propaganda elettorale.

La concessione per l'occupazione con banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale informativo, propaganda elettorale e promozione della solidarietà, va richiesta tramite domanda redatta in carta resa legale, salvo esenzioni, al Settore competente, e viene accordata, subordinatamente alle prescrizioni indicate dal Comando Polizia Locale previo pagamento dell'imposta di bollo (salvo esenzioni) dell'importo del canone, salvo la non assoggettabilità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 18 - Oggetto del canone

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione, da

parte del proprietario, alla collettività; come ad esempio le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili (con merce, espositori o destinandola alla vendita o al consumo).

Art. 19 - Inapplicabilità del canone

Il canone non si applica alle occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.

Non si applica altresì alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.lgs.460/97;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) gli accessi carrabili;
- f) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune;
- g) occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di soggetti e/o associazioni e/o enti e/o imprese, anche con carattere commerciale, aventi la finalità di promuovere ed incentivare il turismo all'interno del territorio dell'ente che la Giunta comunale, con proprio provvedimento, ritenga meritevoli di esonero;
- h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- i) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperti, occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavo e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del comune;
- n) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali;
- o) manifestazioni o iniziative a carattere politico, durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- p) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- q) occupazioni di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti;
- r) occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate con condutture relative ad impianti per asservimento centralizzato semaforico;
- s) superfici utilizzate per strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione;
- t) occupazioni - con cantieri, con depositi per cantieri o con mezzi e materiali di scavo - di aree verdi, strade interne di scorrimento, porticati e ballatoi sopraelevati, gravati dalla servitù di pubblico passaggio per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione a fabbricati compresi nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare la cui sistemazione é posta a carico degli acquirenti o dei concessionari;
- u) occupazioni per l'esecuzione di opere o lavori di pubblica utilità realizzati e finanziati direttamente da privati previa autorizzazione dei Settori competenti;
- v) occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di soggetti e/o associazioni e/o enti e/o imprese aventi la finalità di promuovere ed incentivare iniziative di solidarietà.

Art. 20 - Soggetto passivo

Il canone di cui al presente regolamento é dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dai verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico.

Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 21 - Assenze dalle aree mercatali.

Qualora il titolare di un posteggio permanente in un'area mercatale effettui un'assenza superiore ai sei mesi continuativi (opportunosamente giustificati così come prescritto dalla normativa vigente in materia) il Comune rimborserà, dopo apposita e formale istanza inoltrata all'Ufficio tributi, il 50% della COSAP dovuta per l'esercizio in cui tale assenza si è verificata.

In ogni caso, nessun rimborso sarà dovuto dal Comune per assenze inferiori al periodo temporale indicato di mesi sei continuativi.

Art. 22 - Classificazione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in n. 3 categorie secondo l'elenco allegato (A) che è parte integrante del presente regolamento.

Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

Art. 23 - Durata delle occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.

Le occupazioni abusive realizzate con manufatti ed impianti di carattere stabile sono considerate permanenti. Le occupazioni abusive di carattere temporaneo si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 23/bis - Impedimento all'utilizzazione delle aree concesse o all'esercizio dell'attività dovuto a lavori di pubblica utilità.

Quando lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, che si protraggono oltre i sei mesi impedisca l'utilizzazione degli spazi ed aree pubblici dati in concessione (purchè questi non siano stati comunque occupati), o impedisca totalmente l'esercizio dell'attività per la chiusura della zona al traffico, il canone non sarà dovuto per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impedimento.

Art. 24 - Determinazione della misura di tariffa base

Le tariffe sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale con cadenza annuale entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

1) Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazio pubblico l'indice di capacità economica per categoria è determinato nella misura stabilita nell'apposito tariffario.

2) Occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazio pubblico, l'indice di capacità economica è determinato nella misura stabilita nell'apposito tariffario.

Art. 25 - Determinazione dell'indice di capacità economica dell'occupazione

L'indice di capacità economica dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione.

Il valore di cui al comma 1 sarà determinato analiticamente con successivo provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 26 - Criteri ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone è determinata come segue:

La tariffa base (TB) prevista per ciascuna categoria d'importanza in cui è suddiviso il territorio comunale di cui all'apposito tariffario va moltiplicata per l'indice di capacità economica (CE) per categoria d'occupazione sia essa temporanea o permanente, espresso nel tariffario allegato alla deliberazione annuale delle tariffe e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: $TB \cdot CE \cdot MQ/ML$

La tariffa base (TB) è ridotta del 10% per le occupazioni permanenti effettuate su aree private soggette al Canone ex art.1, comma 4, del presente Regolamento.

Per determinare le tariffe per le occupazioni temporanee nelle aree diverse da quelle destinate ad ospitare il mercato settimanale e il mercatino mensile dell'antiquariato esclusi i casi di inapplicabilità del canone previsti dall'art. 19 del presente Regolamento, si applicano i seguenti criteri:

- Prime 8 ore coefficiente 0,5
- Seconde 8 ore coefficiente 0,3
- Residue 8 ore coefficiente 0,1

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.

Art. 27 - Indennità per occupazioni abusive

Alle occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

Art. 28 - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone é quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione o da verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo o accertamento.

Le eventuali superfici libere da attrezzature tuttavia saranno calcolate in ragione del 10%.

Art. 29 - Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività di interesse politico, culturale, sociale, sportivo e popolare

1. Per le occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

2. Per le occupazioni poste in essere per tutte le manifestazioni realizzate sul suolo pubblico del territorio comunale aventi interesse politico, culturale, sociale, sportivo e popolare, ovvero per le manifestazioni patrocinate e/o sostenute dall'Amministrazione comunale, aventi superficie maggiore di 1.000 mq., le superfici sono calcolate in ragione del 100% sino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 30 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Art. 31 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa determinata per ciascuna utenza dall'art. 63, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

La misura unitaria di tariffa é rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 31/bis – Autorizzazione all'installazione di striscioni stradali

L'autorizzazione, da richiedere almeno trenta giorni prima dell'evento, deve essere formulata con domanda redatta in bollo, integrata da un'ulteriore marca da bollo che verrà apposta sull'autorizzazione, consente di installare striscioni portanti pubblicità di mostre, manifestazioni culturali, artistiche, sportive, sagre e pubblicità commerciali sopra vie, strade e piazze comunali, in luoghi eventualmente già prestabiliti e sempre a condizione che

per la loro ubicazione, le dimensioni, i disegni e le scritte non nuociano al decoro urbano. Negli striscioni di pubblicità commerciale sono rigorosamente vietate scritte che si riferiscano a sconti, saldi di fine stagione, svendite totali, vendite promozionali, vendite a prezzo di realizzo e simili.

Le richieste che non perverranno entro il termine sopra stabilito, non saranno prese in considerazione e di conseguenza verranno automaticamente archiviate.

Nel caso in cui lo striscione fosse posizionato su recinzioni private, l'istanza dovrà contenere il preventivo assenso del/dei soggetti proprietari del manufatto.

L'esposizione è consentita dalla settimana precedente alle 24 ore successive all'evento e dovrà essere rimossa entro le ore 24 del giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione.

L'ufficio competente provvede a comunicare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, che potrà essere ritirata presso il medesimo ufficio, previo pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 31/ter – Procedura per la richiesta di autorizzazione ad eseguire un taglio stradale su suolo pubblico per allacci: idrico, fognari, e disostruzioni

L'autorizzazione, da richiedere almeno trenta giorni prima dell'evento, all'Ufficio Patrimonio con domanda redatta in bollo, integrata da un'ulteriore marca da bollo che verrà apposta sull'autorizzazione, dovrà essere corredata da una planimetria con indicato il tracciato e le misure dello scavo e tutti gli elementi identificativi dell'area interessata (marciapiede, aiuole, parcheggi, ...) oltre che da un deposito cauzionale dell'importo che sarà indicato dall'Ufficio Tecnico comunale (minimo € 100,00) con versamento tramite bollettino su c/c postale ovvero polizza fidejussoria a garanzia del corretto ripristino, con la causale "deposito cauzionale". Detto deposito verrà restituito una volta che verrà accertato che il ripristino è stato eseguito a regola d'arte; a tal proposito per la verifica provvederà personale dell'Ufficio Tecnico Comunale – LL.PP. che eseguirà il sopralluogo dopo sei mesi dalla data del certificato di fine lavori e regolare esecuzione che dovrà essere fornito a firma del direttore dei lavori.

L'ufficio patrimonio, verificata la completezza della documentazione richiesta, provvede a comunicare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, che potrà essere ritirata presso il medesimo ufficio, previo pagamento del canone.

Art. 32 - Modalità per il pagamento del canone

Il pagamento del canone va effettuato:

- a. su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI MONTEGROTTO TERME - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP - SERVIZIO TESORERIA";
- b. con versamento o bonifico direttamente su conto corrente bancario della Tesoreria Comunale;
- c. tramite il sistema dei pagamenti elettronici pago PA;
- d. per gli ambulanti precari al mercato settimanale e al mercatino mensile dell'antiquariato, il pagamento del canone va effettuato direttamente all'agente di polizia Municipale in servizio presso il mercato ed incaricato alla riscossione. Il versamento deve essere effettuato prima di accedere al posteggio assegnato, a fronte del pagamento, l'agente di Polizia Municipale incaricato alla riscossione rilascerà apposita ricevuta

- e. per ogni altro evento o manifestazione il pagamento può avvenire in via anticipata tramite bollettino di c.c.p. o con versamento sul conto di tesoreria o direttamente all'agente contabile appositamente incaricato.

Art. 33 - Termini per il pagamento del canone

a) Occupazioni permanenti.

Il pagamento deve essere eseguito in base alle scadenze indicate nei bollettini precompilati inviati direttamente dall'Ente al domicilio dei contribuenti.

Per importi superiori a EURO 500,00 è tuttavia ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate di eguale importo stabilite annualmente con delibera di approvazione delle Tariffe;

b) Occupazioni temporanee

Il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione in via anticipata rispetto al rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio.

Per importi superiori a EURO 500,00 il pagamento del canone dovuto per l'occupazione temporanea può essere effettuato in due rate di uguale importo stabilite annualmente con delibera di approvazione delle Tariffe.

In ogni caso, qualora la data di scadenza prevista per il pagamento dell'intero o di una rata cada in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore ad Euro 3.00.

Art. 34 - Sanzioni

Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Alle occupazioni abusive si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 27. Invece, alle occupazioni abusive tali a causa del protrarsi dell'occupazione oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura pari all'ammontare della stessa indennità. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili con la sanzione di sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 34/bis - Accertamento, liquidazioni e sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l'ufficio deve notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il canone si riferisce, un atto di intimidazione. La liquidazione deve comprendere l'importo dovuto, gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data di nota dell'atto di intimidazione, e una maggiorazione pari al 20% dell'importo del canone non versato. Decorso 60 giorni dalla notifica viene disposta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento e contemporaneamente si applica la disposizione contenuta nell'art. 36.

Art. 35 - Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 36 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 se alla riscossione provvede direttamente il Settore competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso art. 52.

Art. 37 - Rimborsi

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si procederà a rimborso qualora la somma complessiva sia inferiore o uguale ad Euro 12,00.

Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento ed abrogazione di precedenti disposizioni

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1^a gennaio 2005.

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, permanenti e temporanee, rilasciate entro il 31.12.2004, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conservano validità con l'applicazione del canone risultante dalla nuova tariffa.

Dalla medesima data viene abrogato il "regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 29.04.1994 e sue successive modificazioni.

Vengono altresì abrogate dalla medesima decorrenza tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

INDICE

Parte I - Disciplina delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione/autorizzazione

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Modalità per le autorizzazioni/concessioni di occupazione
- Art. 3 - Occupazioni abusive - Rimozioni
- Art. 4 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 5 - Domanda di occupazione
- Art. 6 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 7 - Istruttoria
- Art. 8 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 9 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - contenuto dell'atto
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 13 - Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale
- Art. 14 - Rinnovo o proroga
- Art. 15 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 16 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 17 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali.
- Art. 17/bis – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale informativo, propaganda elettorale

Parte II - Disciplina del canone di concessione/autorizzazione

- Art. 18 - Oggetto del canone
- Art. 19 - Inapplicabilità del canone
- Art. 20 - Soggetto passivo
- Art. 21 - Assenze dalle aree mercatali
- Art. 22 - Classificazione del territorio comunale
- Art. 23 - Durata delle occupazioni
- Art. 23/bis - Impedimento all'utilizzazione delle aree concesse o all'esercizio dell'attività
Dovuto a lavori di Pubblica utilità
- Art. 24 - Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 25 - Determinazione dell'indice di capacità economica dell'occupazione
- Art. 26 - Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 27 - Indennità per occupazioni abusive
- Art. 28 - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
- Art. 29 - Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività di interesse politico, culturale, sociale, sportivo e popolare
- Art. 30 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture
- Art. 31 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 31/bis – Autorizzazione all'installazione di striscioni stradali
- Art. 31/ter – Procedura per la richiesta di autorizzazione ad eseguire un taglio stradale su suolo pubblico per allacci: idrico, fognari e dissestruzioni
- Art. 32 - Modalità per il pagamento del canone
- Art. 33 - Termini per il pagamento del canone
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 34/bis - Accertamento, liquidazione e sanzioni
- Art. 35 - Contenzioso
- Art. 36 - Riscossione coattiva
- Art. 37 - Rimborsi

Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento e abrogazione di precedenti disposizioni

Allegato: elenco classificazioni strade, spazi ed altre aree pubbliche

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AGLI EFFETTI
DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP****PRIMA CATEGORIA**

Via Abano
Vicolo Albinoni
Via Appia
Via XXV Aprile
Via Aquae Patavinae
Via Augustea
Via Aureliana
Vicolo Aventino
Via Bellini
Via Caduti di Nassirya
Vicolo Canaletta
Via Capitolina
Via Carducci
Piazza Albano Carmignoto
Via Castello
Via Cataio
Via Catullo
Via Cavour
Vicolo Celio
Via F.lli Cervi
Via Claudiana
Via Codotto e Maronese
Via Configliachi
Via D'Azeglio
Via De Amicis
Via De Gasperi
Via dei Colli
P.le della Libertà
P.le della Stazione
Via degli Scavi
Corso delle Terme
Via De Nicola
Via Diocleziana
Via Donizzetti
Via Ennodio
Via Fasolo
Via Fedro
Via Flaminia
Via Flavia
Via Foscolo
Via Giotto
Via Giulio Cesare
Via Giuseppe e Giulia Lachina
Via Giustiniana

Via Gramsci
Piazza Giorgio Perlasca
Via Liviana
Via Luigi Codotto e Enea Maronese
P.za I Maggio
Via Mameli
Via Manzoni
Galleria Manzoni
V.lo Marcello
Via Martiri delle Foibe
Via Marza
Via Marziale
Via Matteo Vanzan
Vicolo Meucci
P.zza Mercato
Via Mezzavia
Via Mingoni
Via Don Minzoni
Vicolo Monteverdi
Via Neroniana
Via Nievo
Via Orazio
Via Oriana Fallaci
Via Ottaviana
Vicolo Palatino
Vicolo Pasubio
Via Pellico
Via Petrarca
Via Platone
Via Plinia
Via Prof.Luigi Di Bella
Via Puccini
Vicolo Quirinale
Vicolo Rialto
Piazza Roma
Via Roma
Via Romea
Via San Daniele
Galleria San Mauro
Via San Mauro
Vicolo San Mauro
Vicolo San Pietro
Via San Pio X
Via R. Sanzio
Via Rossini
Via Segni
Via Siesalunga
Via Socrate
Viale Stazione
Via Stella
Via Tarquinia
Vicolo Tartini

Via Tiberina
Largo San Pietro Montagnon
Largo Traiano
Via Vallona
Via Verdi
Vicolo Viminale
Via Virgilio
Via Vivaldi
Via Volta
Via Wagner
Parco Mostar

SECONDA CATEGORIA

Vicolo Battisti
Via Campagna Bassa
Via Caposedà
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
Vicolo B. Croce
Via Del Commercio
Via del Commercio – Vicolo I
Viale dell'Artigianato
Viale dell'Artigianato – Viali I – II – III
Via del Santo
Via Einaudi
Via Fermi
Via Flacco
Via F.lli Bandiera
Via Fornace
Via Isonzo
Vicolo Mantegna
Via Mazzini
Via Monte Grappa
Via Montello
Vicolo N. Bixio
Via Papa Giovanni XXIII
Via Po
Via Risorgimento
Via Santa Caterina
Via San Francesco
Via Santa Giustina
Via Santa Rita
Via Santa Teresa
Via Scagliole
Via Sigmund Freud
Via Tagliamento
Via Tito Speri

TERZA CATEGORIA

Via Amendola
Via Bacchiglione
Via Brenta
Via Calton
Via Campagna Alta
Via Circonvallazione
Via Cogolo
Via S. d'Acquisto
Via Don Gnocchi
Via Filzi
Vicolo Garibaldi
Via Giovanni Falcone
Via Gobetti
Via Granze Destra
Via Granze Sinistra
Via Marconi
Via Mascagni
Via Matteotti
Via Menotti
Via Montenero
Via Monte Alto
Via Monte Ceva
Via Monte Croce
Via Monte Oliveto
Via Monte Ortigara
Via Monte Rua
Via Monte Venda
Via Monte Vendevolo
Vicolo Mozart
Via Oberdan
Via Pesare
Via Piave
Via Regazzoni Alta
Via Regazzoni Bassa
Via Sabbioni
Via Scagliara
Vicolo Toti
Via Oslavia
Vicolo Sabotino
Via Tiepolo
Via Valdimandria
Via Zucca